



Procura Generale della Corte di Cassazione

N. 31119/18 R.G.

Adunanza Camerale 22/7/2020
Sezione Terza

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti;

PREMESSO

che con sentenza n. 527/18, pubblicata il 23 marzo 2018, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale dell'XXX e del ricorso incidentale del Comune di YYY, ha rigettato la domanda risarcitoria del sig. ZZZ per i danni subiti in seguito dell'incidente occorso durante una escursione in bicicletta su un sentiero segnalato dalla XXX, ove aveva preso a noleggio il velocipede e gli accessori;

che la Corte piemontese - per quel che in questa sede rileva - ha ritenuto che: a) l'appello incidentale del comune di YYY, benché tardivo, era ammissibile, in quanto l'interesse ad impugnare era sorto in conseguenza dell'appello principale e della possibilità che il risarcimento gravasse, per l'intero, solo sul comune convenuto; b) la XXX ha provato di aver adempiuto esattamente al contratto; c) il danneggiato non ha adempiuto all'onere probatorio inerente al fatto che il luogo ove è avvenuto l'incidente si trovi nel territorio del Comune di YYY;

che il sig. ZZZ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi di diritto:

1) con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 325, 327, 343, 333 e 334 c.p.c., perché la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto ammissibile l'appello incidentale del Comune di YYY;

2) con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte di merito ha erroneamente l'onere della prova che, in sede di appello, gravava sulle parti soccombenti e appellanti;

3) con il terzo motivo ha dedotto l'omesso esame del fatto controverso e decisivo, costituito dall'avvenuta individuazione nel Comune di YYY del luogo dell'incidente da parte di pubbliche autorità;

4) con il quarto motivo ha dedotto l'omesso esame del fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata valutazione della *causa petendi* extracontrattuale proposta contro la XXX ex art. 2043 c.c.;

5) con il quinto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., perché la Corte d'appello non ha argomentato sul punto delle informazioni rese dalla XXX in sede di noleggio;

che il Comune di YYY si è costituito con controricorso ed ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;

che l'XXX e la AAA, pur ritualmente citate, non si sono costituite;

OSSERVA

1. Il primo motivo di ricorso appare infondato.

Anzitutto, in linea generale, viene in rilievo il principio secondo cui, *“in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l'ente comunale, convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo ente provinciale, chiamato ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione a favore del danneggiato)”* (Cass., sez. terza, ord. 28 novembre 2019, n. 31066).

Più specificamente, con riferimento all'appello ed all'art. 334 c.p.c., viene in rilievo il principio secondo cui *“sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”* (Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627).

In particolare, è stato affermato che *“l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico”* (Cass., sez. prima, 15 giugno 2018, n. 15770; Cass., sez. prima, 16 novembre 2015, n. 23396).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che l'interesse ad impugnare da parte del comune convenuto, già ritenuto responsabile in via solidale con la XXX, dei danni derivati al ciclista, era sorto a seguito dell'appello principale proposto dalla XXX, giacché *“l'eventuale accoglimento dell'appello principale avrebbe potuto comportare che il risarcimento gravasse, per l'intero, soltanto su una parte ritenuta responsabile”*.

La sentenza impugnata, pertanto, sembra aver applicato correttamente i menzionati principi di diritto con riferimento alle norme di legge denunciate.

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si ritiene che la Corte d'appello ha correttamente applicato i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio.

In effetti, la prova dell'esatta ubicazione del luogo della caduta nel territorio di YYY, collegata ad un'azione risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo strettamente inerente alla dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, riguarda un fatto costitutivo della domanda, la cui dimostrazione grava proprio sull'attore che si assume danneggiato.

La sentenza impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione del principio secondo cui *"il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva"* (Cass., sez. sesta, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724).

3. I rimanenti motivi del ricorso appaiono inammissibili.

Invero, le doglianze tendono a sindacare valutazioni di fatto effettuate dalla Corte di merito, inerenti l'individuazione nel Comune di YYY del luogo dell'incidente da parte di pubbliche autorità, la valutazione della *causa petendi* extracontrattuale proposta contro la XXX ex art. 2043 c.c. e le informazioni rese dalla XXX in sede di noleggio.

Si tratta di doglianze che, anche laddove tendono a denunciare la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., non tendono a denunciare la ricognizione astratta delle norme di legge che si assumono violate, quanto piuttosto la ricognizione in concreto delle norme stesse, come tale sindacabile in sede di legittimità solo negli angusti limiti del vizio di motivazione, così come perimetrato dal vigente art. 360 n. 5 c.p.c.

In effetti, esse sono inammissibili nella parte in cui svolgono doglianze per pretesi vizi motivazionali, incompatibili con il vigente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054; Cass., sez. sesta, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. sesta, ord. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass., sez. terza, 12 ottobre 2017, n. 23940).

Non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto *"il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia"*.

Nella specie, i menzionati motivi di ricorso si sostanziano in una inammissibile rivalutazione dei fatti ed in un inammissibile sindacato circa la logicità del percorso argomentativo della Corte di merito, senza che venga peraltro specificato come e in che modo vi sia stato un mancato esame di alcuni fatti, decisivi e controversi, che si sarebbe riverberato in una decisione viziata per il profilo motivazionale.

P.Q.M.

il pubblico ministero

visto l'art. 380 bis1 c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso.

Roma, 23 giugno 2020

Il sostituto Procuratore generale
Mario Fresa

CONF. CASS. N. 25285 DEL 2020